



COMUNE DI CERZETO

(Provincia di Cosenza)

Tel. Fax 0984 523878 – 523914
email: tecnico@comune.cerzeto.cs.it – Pec: tecnico@pec.comune.cerzeto.cs.it

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL SETTORE TECNICA

n.3 del 31.01.2022

Registro Generale N° _____

OGGETTO: FORNITURA GPL SCUOLE – IMPEGNO DI SPESA

CIG: ZD234FFB5C

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

in esecuzione del decreto del Sindaco n.11 del 09.10.2020 prot. 4259 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo n.267/2000;

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Comune di Cerzeto, è proprietario di due scuole non raggiunte dal metano;

CHE attualmente il Comune di Cerzeto per il riscaldamento delle scuole utilizza due bomboloni a G.P.L. in comodato d'uso;

CHE con Determina n.57 del 18.09.2017 è stata autorizzata la società Calorgas Italia, avente sede legale in Via Buccellato, 8 – 91014 Castellammare del Golfo (TP) a installare due serbatoi di G.P.L. per le scuole e la mensa scolastica;

CHE il prezzo attuale della società è di € 0,7665 al litro;

VISTO il DPR n. 412/93, supplemento ordinario n. 242 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";

VISTO il D.Lgs. n. 115/08, "attuazione della direttiva 2006\32\CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione direttiva 93\76\CEE";

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere a riempire i due serbatoi per affrontare la stagione invernale, affinché si possa garantire il riscaldamento delle scuole di proprietà comunale;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. 95/2012 (L. 135/2012));
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto Legge n. 95/2012;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO CHE:

- il fine che si intende perseguire è quello della fornitura del G.P.L. per il riscaldamento delle due scuole di proprietà comunale non raggiunte dal metano;
- il valore economico della fornitura è inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che, relativamente ai contratti sottosoglia, consente l'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00, senza procedimento di gara e previa adeguata motivazione;

DATO INOLTRE ATTO:

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità (**CIG: ZD234FFB5C**);

CHE data si rende necessario affidare l'incarico per la fornitura di cui sopra;

CONSIDERATO che due serbatoi di G.P.L. installati per le scuole e la mensa scolastica sono di proprietà della società Calorgas Italia, avente sede legale in Via Buccellato, 8 – 91014 Castellammare del Golfo (TP), la stessa società è stata contattata per la fornitura di G.P.L. necessario al funzionamento dei termosifoni nelle precitate scuole;

CHE la stessa società, per le vie brevi ha accettato di fornire il Comune di Cerzeto, per l'importo di € 3.660,00; **CHE** si ritiene di poter motivare tale la scelta in ragione della disponibilità immediata della fornitura ed anche in ragione della economicità e competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento per analoghi prodotti;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

RITENUTO pertanto, necessario provvedere all'impegno di € 3.660,00, per la fornitura di G.P.L. necessario al funzionamento dei termosifoni nelle precitate scuole, in favore della società Calorgas Italia, avente sede legale in Via Buccellato, 8 – 91014 Castellammare del Golfo (TP);

VISTI:

- il Decreto Legge n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito nella Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica" convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012 che dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l'approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 296/2006;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti pubblici);
- la legge n. 145/2018 ed in particolare l'art. 1 comma 130;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di:

DI AFFIDARE alla società Calorgas Italia, avente sede legale in Via Buccellato, 8 – 91014 Castellammare del Golfo (TP) la fornitura di G.P.L. necessario a riempire i due serbatoi per affrontare la stagione invernale, affinché si possa garantire il riscaldamento delle scuole di proprietà comunale, per l'importo complessivo di € 2.500,00;


DI IMPEGNARE con la presente la somma complessiva di € 3.660,00 per il pagamento della fornitura del G.P.L. necessario al riempimento dei due serbatoi delle scuole sul CAP 3180 del Redigendo Bilancio di Previsione 2022;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Saverio CAPPARELLI

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO, NONCHE' LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA RELATIVA SPESA, PER UN TOTALE DI € 3.660,00 SUL CAP 3180 DEL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE 2022




IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Verina MELICCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'Ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata affissa a questo Albo pretorio il 16.02.2022 e vi resterà fino al 03.03.2022, per 15gg. consecutivi, ai sensi dell'art.47, comma 1 Legge n.142/1990.

(Registro di pubblicazione n. 101 Prot.n. 762)



IL MESSO COMUNALE